

SINTESI DECRETO c.d. "CURA ITALIA"

Documento di sintesi a cura della Città Metropolitana di Milano per una facilitazione alla lettura del [DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18](#) "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19." Con il [DPCM del 22 marzo 2020](#) è stata disposta la sospensione di una serie di attività produttive industriali e commerciali su tutto il territorio nazionale.

Con il [DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020](#) "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" è stata disposta la sospensione di una serie di attività produttive industriali e commerciali cui si rimanda.

Con [l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020](#), seguita dall'[Ordinanza n. 515 del 22/03/2020](#) nonché dall'[Ordinanza n. 517 del 23/03/2020](#), è stata disposta la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali nel territorio regionale, fra le quali rientrano le strutture ricettive turistiche, alle quali Città Metropolitana di Milano riserva una [pagina web dedicata e aggiornata nel proprio portale](#).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020 è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 18 del 17.3.2020 che mira a introdurre misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a valere su quattro ambiti fondamentali:

1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza;
2. sostegno all'occupazione e ai lavoratori per il mantenimento dell'attività lavorativa e per il sostegno al reddito;
3. supporto al credito per famiglie, Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), mediante il sistema bancario e l'utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Di seguito una sintesi delle misure che riguardano, nell'ordine lavoratori, famiglie e imprese, escludendo quindi quelle rientranti nel Titolo I "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale", in quanto non afferenti la sfera di competenza dell'Ente metropolitano di area vasta.

Titolo II

Misure a sostegno del lavoro. Capo I : "Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale" artt. da 19 a 22 e Capo II "Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori" artt. da 23 a 48

Dalla lettura del decreto emergono alcuni aspetti che potenzialmente coinvolgono le attività di Città Metropolitana riguardo alle politiche e servizi per il lavoro. Lo scopo dell'analisi che riguarda il comparto "politiche del lavoro" è l'identificazione di aspetti che prevedano l'eventuale coinvolgimento dell'Ente nella gestione delle misure legate alla nuova cassa integrazione.

LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Il decreto prevede l'introduzione di un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinaria in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di:

- Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario;
- Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà;

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Più in particolare:

- o la cassa integrazione in deroga viene estesa all'intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività a seguito dell'emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale "COVID-19" per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria;

- la possibilità di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- è riconosciuta un'indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L'indennizzo va ad un'ampia platea di beneficiari: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;

Nuove misure di sostegno al reddito per lavoratori autonomi, professionisti, MPMI e famiglie

- viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini;
- sono previste, altresì, misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: ovvero il riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione dell'attività. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque denominati erogati a norma del decreto;
- è prevista anche per il settore privato l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020);
- per i genitori lavoratori, in concomitanza con la sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità certificata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, incrementato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine;
- il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di disabilità grave, è incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni;
- viene previsto l'incremento della dotazione dei contratti di sviluppo, per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- sono stabilite misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno

diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

- Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.
- I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

LAVORO AGILE

- Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile;
- I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in centri riabilitativi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore, la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa.
- il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni;

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

- A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui alla nuova norma introdotta, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.
- In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

ENTI E IMPRESE DEL TERZO SETTORE

- Il termine, attualmente fissato al 30 giugno 2020 per l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del terzo settore mediante l'adozione delle modifiche con le maggioranze ordinarie, sia prorogato al 31 ottobre 2020 per gli enti con qualifica di ODV, APS e ONLUS. Anche per le imprese sociali il termine per l'adeguamento alla Riforma viene (ri)stabilito al 31 ottobre 2020.
- È inoltre disposto che le assemblee annuali per l'approvazione del bilancio di ODV, APS e ONLUS, qualora previste statutariamente non oltre il 31 luglio 2020 (durata del periodo emergenziale), possano essere svolte entro il 31 ottobre 2020.
- Al terzo settore sono state estese misure di sostegno al lavoro e misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese. L'art. 22 ha infatti incluso i datori di lavoro del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, tra i soggetti destinatari dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
- L'art. 61, comma 2, lett. r) ha altresì previsto che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (in tema di sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi) si applichino anche alle ODV, APS e ONLUS, iscritte nei rispettivi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

COMPARTO TURISMO

- Il decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri mentre da una parte impone la sospensione di alcune attività economiche, dall'altra non menziona in alcun modo gli alberghi e le strutture ricettive. Con l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/2020 è stata disposta la chiusura di tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere. A questo [link](#) è possibile accedere alla pagina web del portale di Città Metropolitana di Milano, nella quale vengono raccolte tutte le informazioni aggiornate riguardanti le modalità di applicazione delle disposizioni adottate dal provvedimento regionale.
- Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

- Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

- Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Lavoro famiglie e previdenza sociale: dallo smart working agli interventi a favore di lavoratori e famiglie.

Titolo III

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario - artt. da 49 a 59

Al fine di evitare a imprese e famiglie la carenza di liquidità sono state stabilite diverse misure, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Di seguito i principali.

- E' introdotta una moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (con riferimento a mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);

- Viene potenziato il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti. Le modifiche riguardano nel dettaglio:
 - I. la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al fondo stesso;
 - II. l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
 - III. l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all'emergenza coronavirus;
 - IV. la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l'accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
 - V. eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
 - VI. la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
 - VII. la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
 - VIII. la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento
 - IX. la sospensione dei termini operativi del fondo;
 - X. estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
 - XI. estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l'intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
 - XII. facilitazione per l'erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali;
 - XIII. estensione dell'impiego delle risorse del Fondo;

- è introdotto un rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
- viene estesa ai lavoratori autonomi e viene introdotta una semplificazione dell'utilizzo del fondo per mutui prima casa;
- vengono previste misure per l'incremento dell'indennità dei collaboratori sportivi;
- è costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere l'internazionalizzazione del sistema Paese;
- viene riconosciuta la possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo spettante a valere sul Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR);
- è introdotto un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi danneggiate dalla crisi. L'obiettivo è di liberare così circa 10 miliardi di ulteriori investimenti;
- Viene incentivata la cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie ed industriali;
- Sono stabilite forme di rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite mediante voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
- È istituito un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e sono previste ulteriori disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura;
- Viene previsto l'aumento delle anticipazioni del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, con la possibilità di richiedere il venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori.

Titolo IV

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese – artt. da 60 a 71

- È introdotta la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse;
- Viene stabilita altresì la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo);
- E' previsto un differimento di particolari scadenze: per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, viene posticipato dal 16 marzo al 31 maggio;
- È disapplicata la ritenuta d'acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- Sono sospesi sino al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- Vengono sospesi i termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- È riconosciuto un premio ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati);
- Viene prevista l'introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: in particolare per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo;

- la deducibilità delle donazioni COVID-19 effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 27 L. 133/99 viene estesa ad altre fattispecie; inoltre viene introdotta una detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo di 30.000 euro;
- a negozi e botteghe viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo;
- sono introdotte nuove disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni commerciali effettuate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020;
- vengono introdotte misure di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela;
- viene altresì introdotta la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale;
- vengono altresì disposte misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.

Titolo V

Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Cov – 19 – artt. da 72 a 126

Infine, il decreto introduce ulteriori misure, tra le quali:

- nuove misure per contenere gli effetti dell'emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l'altro, il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni;

- misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri;
- misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono;
- disposizioni per l'utilizzo in deroga della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali;
- misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la distribuzione gratuita agli indigenti;
- la possibilità di riunirsi in videoconferenza, fino alla fine dello stato d'emergenza, per i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni;
- la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- misure per lo svolgimento del servizio postale, con la previsione che, fino al 31 maggio 2020, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito; vengono introdotte altresì ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta:

- sono previste norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022;
- viene stabilito il rinvio al 30 giugno di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;
- vengono previste misure per la continuità dell'attività formativa e a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, con l'istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento connesso, al 15 giugno 2020;
- vengono riconosciuti contributi per le piattaforme per la didattica a distanza;
- sono stabilite misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari;
- è introdotta la proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- è prevista infine la proroga di sei mesi del termine per l'indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.